



Comune di Pollutri

Provincia di Chieti

Deliberazione di Consiglio Comunale

Numero 5	DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2018
Data 27.03.2018	

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **19:44** nella sala delle adunanze **nella sala consiliare**, **previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge**, sono stati per oggi convocati a seduta straordinaria in prima convocazione i **Consiglieri comunali**.

All'appello risultano:

DI PIETRO Antonio	Presente	D'AGOSTINO Camillo	Presente
BENEDETTI Nicola	Assente	DI CARLO Nicola Mario	Presente
TARTAGLIA Vincenzo	Presente	GIZZARELLI Luigi	Presente
DI VIRGILIO Piero	Presente	DI PIETRO Daniela	Presente
DI TULLIO Alfonso	Presente		
CICCHITTI Nicola	Presente		
GIZZARELLI Rosella	Presente		

Totale presenti **10** Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa **ADELE SANTAGATA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. **ANTONIO DI PIETRO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

I Responsabili dei servizi in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267	
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE F.to Rag. Rosa Albanese	Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE F.to Rag. Rosa Albanese

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamato in particolare il comma 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della Legge n. 190/2014, il quale testualmente recita:

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Visti inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "... Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015...";
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che "... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...";

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05.09.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), nonché la precedente deliberazione di C.C. in data odierna di variazione al Regolamento IUC capitolo 4 Componente TARI.

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che *"... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ..."*;

Vista la proposta n. 28 in data 14/03/2018 di deliberazione di Consiglio Comunale, relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Ritenuto quindi di confermare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2018, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,75 per mille
Altri immobili (fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, aree edificabili etc.)	2,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille

Visti:

- l'articolo 1, comma 174, del D.Lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

f) il D.M. Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018);

RITENUTO opportuno e necessario con il presente provvedimento, fissare le aliquote del Tributo Servizi Indivisibili - TASI per l'anno 2018 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal **Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

Sentito il SINDACO che illustra la proposta di deliberazione.

Ascoltato il consigliere Luigi GIZZARELLI il quale chiede delucidazioni sulla missione di bilancio finanziate dalla TASI

Sentita la responsabile del servizio finanziario la quale risponde che quest'anno si è aggiunta per le politiche sociali la spesa della compartecipazione della spesa sanitaria

Con voti favorevoli 7 (Antonio DI PIETRO, Vincenzo TARTAGLIA, Piero DI VIRGILIO, Alfonso DI TULLIO, Nicola CICCHITTI, Rosella GIZZARELLI, Camillo D'AGOSTINO), contrari 3 (Nicola Mario DI CARLO, Luigi GIZZARELLI, Daniela DI PIETRO), astenuti 0, accertati e proclamati dal Sindaco su n. 11 consiglieri assegnati, 10 presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2018¹:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,75 per mille
Altri immobili (fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, aree edificabili etc.)	2,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille

2. **Di individuare** le seguenti esenzioni TASI ex lege per:

- a) abitazione principale, pertinenze della stessa e unità immobiliari assimilate per legge e regolamento all'abitazione principale, per gli immobili non classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

3. **Di precisare** ai fini del calcolo TASI, quanto segue:

- a) Qualora l'unità immobiliare sia occupata/utilizzata da un soggetto diverso del titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta, con l'esclusione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale come definita dalle vigenti disposizioni. La restante parte del 70% è sempre corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- b) Nel caso in cui l'immobile abitativo sia locato come abitazione principale l'inquilino non versa la propria quota TASI, mentre il proprietario versa la propria quota TASI (70%) ad aliquota ordinaria;

- c) Nel caso di unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso la TASI deve essere corrisposta dal comodante nella misura del 70% dell'aliquota dovuta calcolata sulla base imponibile calcolata al 50%;

4. **di individuare** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura in parte, la TASI è diretta:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

- | | |
|--|--------------|
| - Missione 3 Programma 1= Ordine Pubblico e Sicurezza | € 36.000,00 |
| - Missione 10 Programma 5 =Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica | € 229.900,00 |
| - Missione 12 Programma 7= Diritti Sociali-Politiche sociali e famiglie | € 165.981,87 |

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della Legge n. 147/2013;

Successivamente, stante l'urgenza, con separata votazione per alzata di mano: voti favorevoli 7 (Antonio DI PIETRO, Vincenzo TARTAGLIA, Piero DI VIRGILIO, Alfonso DI TULLIO, Nicola CICCHITTI, Rosella GIZZARELLI, Camillo D'AGOSTINO), contrari 3 (Nicola Mario DI CARLO, Luigi GIZZARELLI, Daniela DI PIETRO), astenuti 0, accertati e proclamati dal Sindaco su n. 11 consiglieri assegnati, 10 presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. ANTONIO DI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ADELE SANTAGATA

Il Responsabile del Servizio dichiara che la presente delibera è stata:

Reg. Pubblicazioni n. _____

Pubblicata all'albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi
dal . . al . .
ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, . .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Rosa Albanese

Il Responsabile del Servizio

Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (_____) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa **ADELE SANTAGATA**